

**CRITERI E MODALITA' PER IL SUPPORTO FINANZIARIO AD INIZIATIVE ESTIVE, CHE FAVORISCA
LA PARTECIPAZIONE E L'INCLUSIONE DI MINORI E NEOMAGGIORENNI DISABILI**

ANNO 2019

Approvati dal Comitato Esecutivo della Comunità con provvedimento n. * di data ***/04/2019**

Una delle criticità che si trovano ad affrontare le famiglie di ragazzini disabili nel periodo estivo è senz'altro quella di assicurare delle attività in contesti socializzanti, dopo il termine della scuola.

E' dall'anno 2013 che la Comunità sta sostenendo finanziariamente l'inserimento di questi ragazzi per una settimana nelle attività estive gestite dai vari soggetti organizzatori resisi disponibili ad accogliere anche dei ragazzini disabili ed è sulla scorta di questa pluriennale esperienza, rivelatasi molto positiva e gradita alle famiglie ed ai ragazzini accolti, che si vuole consentire anche quest'anno ai nuclei familiari con minori con disabilità, di scegliere la tipologia di attività estiva che ritengono essere più confacente ai bisogni dei minori e del nucleo, pur individuando dei criteri che assicurino un'uniformità di valutazione e quindi di corresponsione dei contributi a supporto di queste attività.

Considerato che:

1. si ritiene di ammettere il finanziamento per attività rivolte a ragazzini disabili con età dai 6 ai 18 anni e per neomaggiorenni fino ai 21 anni, residenti sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino, in possesso della certificazione rilasciata dall'APSS per l'indennità di frequenza o in possesso di assegno di accompagnamento, purché le loro condizioni siano compatibili e possano trarre un vantaggio da un contesto di vita comunitario e gruppal;
2. si ritiene, su valutazione del Servizio sociale e del soggetto organizzatore, di ammettere anche persone di età superiore ai 21 anni, purché la loro condizione sia comunque compatibile con l'età e le condizioni dei partecipanti più piccoli;
3. si ritiene di fare salva comunque la possibilità, per il Servizio sociale territoriale, di derogare da quanto sopra, in relazione a bisogni specifici, tenuto conto anche di eventuali valutazioni attuate in accordo con altri Servizi specialistici territoriali;
4. questa esperienza non è cumulabile con altri servizi di carattere semi-residenziale o residenziale a tempo pieno, erogati 5 giorni su 5 (dal lunedì al venerdì), sostenuti finanziariamente da parte della Comunità per il medesimo soggetto, mentre è assicurata la compatibilità con i benefici di cui all'Assegno di cura ex LP 15/2012 (o LP 6/98) e con altre tipologie d'intervento quali, ad es. l'intervento educativo a domicilio;



5. il contributo non è erogabile qualora per il medesimo intervento la famiglia già usufruisca di altri benefici economici o dei buoni relativi ai servizi di conciliazione (buoni di servizio);
6. il contributo al soggetto organizzatore può essere erogato solo previo invio al Servizio sociale del modulo appositamente predisposto, al fine di assicurare la valutazione di cui ai precedenti punti;
7. sarà comunque facoltà del soggetto organizzatore valutare la compatibilità dell'ammissione, prevedendo l'eventuale sospensione della frequenza a fronte di situazioni non conciliabili dal punto di vista organizzativo o della vita comunitaria e gruppalare;

si valuta che, in presenza dei sopra richiamati criteri, può essere erogato da parte della Comunità un contributo massimo di **€ 6,00/h** per ogni ora di attività rivolta ad un minore/neomaggiorenne disabile, a parziale copertura dei costi aggiuntivi che il soggetto organizzatore deve sostenere per lo svolgimento di attività a favore di questa specifica tipologia d'utenza, considerando che comunque anche le famiglie parteciperanno alla spesa con la quota d'iscrizione stabilita da parte del soggetto organizzatore (che la famiglia verserà direttamente agli organizzatori).

Si ritiene peraltro di fissare un tetto massimo di **€ 150,00** per ciascun minore disabile accolto, a prescindere dalla tipologia d'attività svolta (es. colonia estiva, attività laboratoriale, ...).

Rimangono a carico delle famiglie il trasporto da e per la sede dell'attività.

Il contributo al soggetto organizzatore verrà liquidato solo in presenza della documentazione richiesta da parte del Settore socio-assistenziale della Comunità e della conseguente valutazione da parte del medesimo.

I soggetti promotori devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le concessioni previste dalla normativa vigente per la tipologia d'attività svolta.

